

RISCOSSIONE

DS6901 DS6901

**Cartelle, la rata
“fantasma”
fa perdere
il beneficio
della dilazione**

Stellato e d'Ambrosio a pag. 25

Cosa fare se non si pagano in tempo le cartelle. Tra interessi e more una mensilità in più

La rata fantasma fa decadere Con i ritardi si perde il beneficio e aumentano gli importi

DI EZIO STELLATO

E DANIELE D'AMBROSIO

Cartelle, la rata “fantasma” fa perdere il beneficio della dilazione. Il rispetto delle scadenze del piano di dilazione concesso dall'Agente delle Entrate riscossione è fondamentale. Quando una rata non viene pagata entro la data stabilita, non è possibile saldare il debito semplicemente “quando si vuole”. Il ritardo comporta l'applicazione degli interessi di mora, che si accumulano fino al momento del pagamento. Questi interessi sono calcolati in base al tasso legale vigente e aumentano l'importo complessivo dovuto.

Se il ritardo nel pagamento delle rate diventa sistematico, si verifica un fenomeno particolarmente problematico: la creazione di una “rata fantasma”. Questa rata, generata dall'accumulo di interessi di mora non saldati in tempo, rappresenta un debito aggiuntivo. Anche se tutte le rate del piano principale sono apparentemente pagate, il mancato pagamento della rata fantasma determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione.

La norma sulle rate. L'articolo 19 del DPR 602/73 come innovato dalla attuazione della ri-

forma fiscale (dlgs 110/2024) disciplina la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo, offrendo ai contribuenti in difficoltà economica un'alternativa al pagamento immediato e integrale delle cartelle esattoriali. Questa norma rappresenta uno strumento fondamentale per evitare procedure esecutive, come pignoramenti o ipoteche, e garantisce un equilibrio tra le esigenze del contribuente e quelle dell'erario. Tuttavia, è importante conoscere nel dettaglio le regole per evitare errori che potrebbero comportare la decadenza dal beneficio di rateazione. La decadenza dal beneficio della rateazione si attiva se non vengono pagate otto rate, anche non consecutive. Superata questa concessione, il contribuente dovrà tenere bene a mente che se inizierà a pagare il piano dopo otto rate quindi, dopo otto mesi, dovrà calcolare o farsi calcolare presso uno sportello della Agenzia delle Entrate Riscossione, l'attualizzazione della rata alla data di pagamento. Trascorse le otto rate non pagate anche non consecutive, interviene la decadenza e l'AdeR provvederà ad abbattere il piano di dilazione con il flusso di revoca definitivo.

Questo concetto deve essere ben chiarito in quanto, capita spesso che, alcune aziende si trovano a pagare rate in ritar-

do anche in costanza di decadenza, pagare nove o dieci rate arretrate anche considerando gli interessi di mora maturati non sana la condizione di decadenza, l'AdeR provvederà, comunque anche in costanza di quietanza, a revocare i piani di dilazione.

Con la decadenza, l'intero debito residuo diventa immediatamente esigibile in un'unica soluzione, e l'Agente della Riscossione può avviare procedure esecutive per il recupero delle somme dovute, inclusi pignoramenti su conti correnti, stipendi o beni immobili.

Cosa fare per evitare la decadenza. Per non trovarsi in questa situazione di decadenza è essenziale: Calcolare con precisione gli interessi di mora in caso di ritardi; pagare le rate entro la scadenza indicata; monitorare eventuali rate residue o “fantasma” tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; chiedere tempestivamente la proroga del piano in caso di difficoltà.

© Riproduzione riservata

